

Rapporto

numero

8509 R

data

6 febbraio 2025

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

della Commissione ambiente, territorio ed energia sul messaggio 4 dicembre 2024 concernente l'allineamento della Legge sull'agricoltura (LAgr) del 3 dicembre 2002 all'Ordinanza sui miglioramenti strutturali del 2 novembre 2022 (OMSt) e l'aggiornamento degli articoli 9, 10, 13, 14, 18, 33, 41, 42 e 42a

1. PREMESSA E RICHIESTE DI MODIFICA DELLA LEGGE SULL'AGRICOLTURA (LAGR)

Le disposizioni dell'Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt) vengono regolarmente modificate e il 2 novembre 2022 la stessa è stata oggetto di una revisione totale. Di conseguenza il Governo propone nel suo messaggio degli adeguamenti della Legge cantonale sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr) per essere in linea con tali disposizioni e per apportare ulteriori miglioramenti alla loro applicazione, in particolare una miglior ripartizione dei contributi cantonali, un allineamento in ambito di contributo unico ai giovani agricoltori, l'introduzione di un'ulteriore possibilità di garanzia del rimborso del contributo e l'uniformazione dell'autorità di ricorso per tutte le decisioni rese in applicazione della LAgr.

In particolare il messaggio propone due tipi distinti di modifiche della LAgr, riassunti nella tabella sinottica allegata:

A) Modifiche di tecnica legislativa

Le modifiche di tecnica legislativa riguardano nello specifico gli articoli 7, 8d, 16 e 19. Il messaggio propone in particolare di introdurre dei rinvii dinamici affinché i rimandi all'OMSt restino corretti anche in futuro qualora vi fossero ulteriori modifiche dell'ordinanza federale.

B) Modifiche per migliorare l'applicazione di articoli della LAgr

Questa seconda tipologia di modifiche legislative mira a modificare l'applicazione pratica, per renderla più attuale e al passo coi tempi, degli articoli 9, 10, 13, 14, 18, 33, 41, 42 e 42a. Il messaggio illustra chiaramente per ogni cambiamento le ragioni e gli intenti delle modifiche.

2. APPROFONDIMENTI COMMISSIONALI

Le proposte di modifica della LAgr sono molto chiare e ben argomentate; per quasi tutti gli articoli tali cambiamenti sono necessari e condivisi dalla Commissione. Tuttavia, la Commissione non concorda sulla proposta nel messaggio inerente all'articolo 13, dove "si

propone di mantenere il medesimo importo massimo del contributo, ma di inserire la definizione del suo importo nel regolamento sull'agricoltura (RAgr) e a preventivo".

Alla luce delle pertinenti argomentazioni apportate nel messaggio, pienamente condivise, quali la difficile situazione dell'intero settore della produzione animale e in particolare della produzione lattiero-casearia, e al fine di apportare "una miglior valorizzazione e promozione dei prodotti locali che stanno subendo pressioni della concorrenza di quelli esteri favoriti anche dal franco forte" e di conseguenza più flessibilità nell'utilizzo dell'importo, **la Commissione ritiene però che tale somma debba rimanere ancorata nella legge come è già il caso attualmente.**

Una proposta, quella contenuta nel messaggio, osteggiata anche dall'associazione di categoria contattata dal relatore ad inizio gennaio 2025 per avere un'opinione in merito. Pertanto la Commissione propone di modificare come segue l'**articolo 13** della LAgr.

➤ **Attuale**

¹Il Cantone stanziava un contributo annuo massimo di fr. 280'000.-- per l'organizzazione di mercati del bestiame da macello.

²Il contributo è assegnato all'associazione di categoria che rappresenta le associazioni di produttori ed è tale da coprire integralmente i costi organizzativi, compresi i costi per un premio per capo di bestiame.

➤ **Proposta del Governo nel messaggio n. 8509**

¹Il Cantone concede all'associazione di categoria che rappresenta le associazioni di produttori un contributo annuo a sostegno della produzione animale.

➤ **Proposta Commissione ambiente, territorio ed energia**

¹Il Cantone concede all'associazione di categoria che rappresenta le associazioni di produttori un contributo annuo di fr. 280'000.-- a sostegno della produzione animale.

Anche gli art. 9 e 10 meritano una particolare attenzione. Infatti nel messaggio viene stralciato il passaggio prodotti "ticinesi di qualità" e rispettivamente prodotti "agricoli ticinesi". È viceversa fondamentale per i prodotti di qualità del nostro territorio che la provenienza ticinese resti invariata. Pertanto la commissione propone di modificare come segue il titolo del Capitolo IV, come pure gli artt. 9 e 10.

Capitolo IV

➤ **Proposta del Governo nel messaggio n. 8509**

Promozione del settore agricolo e della qualità dei suoi prodotti

➤ **Proposta Commissione ambiente, territorio ed energia**

Promozione del settore agricolo ticinese e della qualità dei suoi prodotti

Articolo 9

➤ **Proposta del Governo nel messaggio n. 8509**

¹Con le misure si promuove l'immagine, la conoscenza e la valorizzazione del settore agricolo e della qualità dei suoi prodotti.

➤ **Proposta Commissione ambiente, territorio ed energia**

¹Con le misure si promuove l'immagine, la conoscenza e la valorizzazione del settore agricolo ticinese e della qualità dei suoi prodotti.

Articolo 10

➤ **Proposta del Governo nel messaggio n. 8509**

¹Il Cantone può sostenere con contributi finanziari e di altro tipo i provvedimenti presi a livello cantonale dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria, nonché dalla conferenza agroalimentare, per promuovere il settore agricolo e la qualità dei suoi prodotti.

➤ **Proposta Commissione ambiente, territorio ed energia**

¹Il Cantone può sostenere con contributi finanziari e di altro tipo i provvedimenti presi a livello cantonale dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria, nonché dalla conferenza agroalimentare, per promuovere il settore agricolo ticinese e la qualità dei suoi prodotti agricoli.

La Commissione ha infine preso nota che le proposte di modifica della LAgr incluse nel messaggio n. 8509 non hanno alcuna influenza sui costi a carico del Cantone per le risorse umane e finanziarie.

Nel corso dell'analisi commissionale è inoltre emersa una discrepanza di fondo fra l'elenco di tutte le opere, le misure, i progetti, ecc. sussidiabili e promuovibili secondo l'Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali e la lista di ciò che è sussidiabile ai sensi della Legge cantonale sull'agricoltura. In pratica, è emerso che non tutto ciò che è contemplato dalla legislazione federale è sussidiabile secondo la legislazione cantonale. Siccome i sussidi e i contributi federali sono concessi solo a patto di una partecipazione cantonale, ne deriva che alcune misure non sono di fatto attuabili nel Canton Ticino o lo sono solo difficilmente. Questo pone dunque gli agricoltori ticinesi in una situazione di disparità rispetto agli agricoltori del resto della Svizzera. Secondo la Commissione questa situazione deve essere corretta onde permettere al settore agricolo ticinese di beneficiare di pari opportunità nel contesto nazionale. Pertanto la Commissione auspica che il Governo elabori al più presto un ulteriore progetto di revisione della legislazione cantonale concernente l'agricoltura e gli aspetti ad essa legati al fine di creare una base legale che contempli almeno tutti gli ambiti previsti dall'Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali.

3. CONCLUSIONI

Sulla scorta di quanto sopra esposto e delle esaustive spiegazioni incluse nel messaggio governativo, la Commissione ambiente, territorio ed energia propone al Gran Consiglio di approvare il progetto di revisione della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr), con la modifica di 12 articoli come evidenziato nel messaggio n. 8509 del 4 dicembre 2024, mentre chiede di voler accettare le modifiche del titolo del capitolo IV e degli artt. 9, 10 e 13 di suddetta legge come proposto nei considerandi al punto 2 del presente rapporto.

La Commissione invita di conseguenza ad approvare il disegno di legge annesso al presente rapporto.

Si invita infine il Consiglio di Stato a presentare al più presto un puntuale messaggio al fine di allineare la legislazione cantonale concernente l'agricoltura e gli aspetti ad essa legati alla legislazione federale affinché le basi legali cantonali possano contemplare almeno tutti gli ambiti di sussidiamento previsti dall'Ordinanza federale sui miglioramenti strutturali.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Fabio Schnellmann, relatore

Berardi - Bühler - Buri (con riserva) - Buzzi (con riserva) -

Cedraschi - Ermotti-Lepori - Mobiglia (con riserva) - Padlina -

Prada - Piccaluga - Renzetti - Rigamonti - Terraneo -

Tonini - Tricarico - Zanini Barzaghi (con riserva)

Rapporto n. 8509 R del 6 febbraio 2025

Disegno di

Legge
sull'agricoltura
(LAgr)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8509 del 4 dicembre 2024,
visto il rapporto della Commissione ambiente, territorio ed energia n. 8509R del 6 febbraio
2025

decreta:

I

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (LAgr) è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 e 4

¹Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo l'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 2 novembre 2022 (OMSt) che adempiono le condizioni ivi stabilite.

(...)

⁴Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le organizzazioni promotrici di progetti di sviluppo regionale che adempiono le condizioni e i requisiti previsti dall'OMSt.

Norme applicabili

Art. 8d

Riservate le disposizioni del presente capitolo, sono applicabili per analogia le disposizioni generali di cui all'OMSt.

Capitolo IV

Promozione del settore agricolo ticinese e della qualità dei suoi prodotti

Art. 9 cpv. 1 e 2

¹Con le misure si promuove l'immagine, la conoscenza e la valorizzazione del settore agricolo ticinese e della qualità dei suoi prodotti.

²La promozione del settore agricolo ticinese e della qualità dei suoi prodotti spetta sia alle organizzazioni dei produttori sia alle relative organizzazioni di categoria.

Sostegno alle misure di promozione del settore agricolo

Art. 10 cpv. 1 e 3

¹Il Cantone può sostenere con contributi finanziari e di altro tipo i provvedimenti presi a livello cantonale dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria, nonché dalla conferenza agroalimentare, per promuovere il settore agricolo ticinese e la qualità dei suoi prodotti agricoli.

(...)

³I provvedimenti sostenuti concernono segnatamente le seguenti attività:

- a) promozione dei prodotti (pubblicità generale, pubbliche relazioni e promozione delle vendite);
- b) manifestazioni, eventi ed esposizioni;
- c) studi.

Produzione animale

Art 13

¹Il Cantone concede all'associazione di categoria che rappresenta le associazioni di produttori un contributo annuo di fr. 280'000.-- a sostegno della produzione animale.

²La beneficiaria del contributo presenta annualmente il rapporto di attività con le indicazioni sul suo utilizzo.

Art. 14 cpv. 4

⁴ *abrogato*

Art. 16 cpv. 1, 3 e 5

¹Ai beneficiari dell'aiuto iniziale sotto forma di credito d'investimento secondo l'OMSt che rilevano in proprietà l'intera azienda agricola conformemente alla legge sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR), è concesso un contributo unico pari al 30% del credito d'investimento ottenuto.

(...)

³Il contributo di cui ai cpv. 1 e 2 può essere concesso fino al compimento del quarantesimo anno di età ed è calcolato sulla base dell'aiuto iniziale sotto forma di credito d'investimento che l'interessato avrebbe potuto ottenere se non avesse raggiunto il limite di età previsto dall'OMSt per beneficiare dell'aiuto iniziale sotto forma di credito d'investimento. I due contributi non sono cumulabili.

(...)

⁵Oltre a quanto previsto dai cpv. 1–4, le condizioni per l'attribuzione dei contributi di cui ai cpv. 1 e 2 sono quelle definite dall'OMSt.

Contributo per affitto d'aziende agricole al di fuori della famiglia

Art. 18

¹Il contributo unico di cui all'art. 16 può essere concesso ai giovani agricoltori che affittano per almeno 20 anni un'azienda agricola al di fuori della famiglia.

²I principi per la concessione sono quelli definiti all'art. 16, compresa l'iscrizione dell'ipoteca legale sui fondi necessari o altre forme di garanzia.

Art. 19 cpv. 1

¹Ai giovani intenzionati a rilevare un'azienda e ad ottenere il contributo di cui agli art. 16 o 18, che già dispongono di una formazione di base secondo l'OMSt e che devono seguire dei corsi ai fini di ottenere un titolo conforme all'OMSt, può essere concesso un credito di formazione.

Art. 33 cpv. 3

³La Conferenza agro-alimentare può attribuire al massimo il 10% dell'importo destinato alla promozione del settore agricolo per sostenere singoli progetti promozionali al di fuori delle organizzazioni riconosciute ai sensi dell'art. 9.

Art. 41 cpv. 2

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 20 anni a contare dal versamento della liquidazione per le costruzioni rurali nonché per l'aiuto iniziale sotto forma di contributo unico e dopo dieci anni per gli impianti.

Art. 42 cpv. 1

¹A garanzia della restituzione di cui all'art. 41 è riconosciuta allo Stato un'ipoteca legale, secondo l'art. 836 del Codice civile svizzero, con l'obbligo di iscrizione a Registro fondiario. A titolo eccezionale in casi specifici è possibile richiedere altre forme di garanzia.

Rimedi di diritto

Art. 42a

¹Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm).

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.